



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

Ufficio per la promozione della parità di trattamento
e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica

Promozione di azioni positive per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni razziali ed etniche: quadro generale di riferimento.

Con il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 (vedi nota 1), l'Italia ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n. 2000/43/CE (vedi nota 2) relativa al principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

L'art. 1 del testo normativo prevede testualmente "Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso" (vedi nota 3).

L'art. 3, inoltre, prevede che il principio di parità di trattamento si applichi all'accesso all'occupazione e al lavoro, alle condizioni di lavoro, all'accesso alla formazione professionale, alla affiliazione nell'ambito delle organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro, alla protezione e sicurezza sociale, alla assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e all'accesso ai beni e servizi, incluso l'alloggio.

L'ambito di applicazione, vastissimo, attiene alla tutela di livelli minimi di esercizio di taluni diritti fondamentali, in particolare all'affermazione del principio di eguaglianza in tutti i settori della vita pubblica e privata.

Dalla portata e dalla capillarità delle disposizioni normative comunitarie e nazionali appare evidente come la problematica della discriminazione razziale assume una portata transnazionale e che la sua rimozione costituisce un obiettivo dell'Unione Europea (vedi nota 4) e dei singoli Stati membri e, questi ultimi, pertanto, devono assicurare il massimo sforzo per garantire unitariamente a livello nazionale la piena attuazione dei principi di parità affermati in sede sopranazionale.

In quest'ottica, con l'art. 7 del d.lgs 215/2003, in Italia è stato costituito un autonomo organismo di parità (cd. Equality Body) cui sono state attribuite una serie di attività amministrative di controllo e garanzia dell'operatività degli strumenti di tutela nonché, nel contempo, di promozione della parità di trattamento e della non discriminazione su base razziale ed etnica.

L'organismo in questione, l'"Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica" denominato più brevemente UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), opera presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha il compito istituzionale di attuare il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Al citato articolo 7, comma 1, viene infatti attribuito all'UNAR il compito di "svolgere, in modo autonomo ed imparziale, attività di promozione della parità di trattamento e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica.....".

La normativa nazionale di recepimento della direttiva comunitaria assegna all'organismo nazionale un compito importante attribuendogli la responsabilità di promuovere, sull'intero territorio nazionale, la parità di trattamento e la piena attuazione del principio di eguaglianza, costituzionalmente garantito in Italia dall'articolo 3 della Costituzione.

Ciò, in base alle previsioni del dettato normativo, deve avvenire mediante:

- attività di prevenzione incentrate su campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dell'integrazione multirazziale;
- attività di assistenza legale gratuita alle vittime di discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica attraverso l'azione di un Contact Center dedicato;
- attività di promozione di misure specifiche e azioni positive in collaborazione con il mondo dell'associazionismo non economico.

L'Ufficio, dunque, si colloca, a livello istituzionale, come un soggetto pubblico che opera su tutto il territorio nazionale per prevenire e rimuovere ogni forma ed espressione di comportamento discriminatorio, nella logica, adottata a livello sovranazionale, che la lotta alle discriminazioni costituisce un capitolo importante nella tutela dei diritti umani.

In tal senso, dunque, l'Ufficio costituisce un presidio:

- a tutela dell'effettività nel nostro Paese del principio di eguaglianza che le pratiche discriminatorie mettono a repentaglio;
- a garanzia che tali pratiche non riducano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da assicurare in maniera uniforme sul territorio nazionale;
- di riferimento istituzionale per il controllo dell'operatività degli strumenti di tutela antidiscriminatoria previsti dall'ordinamento.

L'UNAR, quale organismo di parità, è dunque deputato, in primis, al perseguimento di obiettivi di eguaglianza sostanziale garantiti dall'articolo 3 della Costituzione per il cui rispetto la Repubblica ha il compito di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al loro pieno soddisfacimento. Da ciò consegue, la funzione dell'Ufficio di promuovere azioni positive per la rimozione delle disuguaglianze basate su ragioni razziali e di appartenenza etnica con l'obiettivo specifico di concorrere a rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero esplicarsi del diritto di eguaglianza, formale e sostanziale, in ogni sua forma, con particolare riferimento alle discriminazioni fondate su sesso, razza, etnia, religione, etc., che abbiano ricadute evidenti sul pieno sviluppo della persona umana e sull'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La norma istitutiva, in tale ottica, con il citato articolo 7, assegna all'UNAR il compito di "promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 (vedi nota 5), di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica" (comma 2, lettera c), di "diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione" (comma 2, lettera d); e di "promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni" (comma 2, lettera g).

Essendo l'Italia un Paese di recente immigrazione, il legislatore, anche sulla base delle sollecitazioni dell'Unione europea, ha ritenuto fondamentale predisporre uno strumentario di misure volto a garantire una forte coesione del tessuto sociale in un periodo di profonde trasformazioni demografiche nel presupposto che l'integrazione fra persone appartenenti a diverse culture costituisca uno dei settori più cruciali nella gestione delle politiche di immigrazione. Di qui la previsione di un Ufficio nazionale ad hoc e di un Registro di associazioni specializzate nel campo del contrasto alle discriminazioni che sia funzionale a porre le basi per la costruzione di un cultura di pari opportunità e di pacifica convivenza multirazziale e multietnica.

Note:

1) Pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 12 agosto 2003, n. 286.

2) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. L 180 del 19 luglio 2000.

3) Si evidenziano alcuni punti fondamentali indicati nella Premessa alla Direttiva 2000/43/CE: “(2) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.” “(3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.”

4) Si veda la nota precedente.

5) Si tratta delle associazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.